



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Genova, sezione lavoro, Giudice monocratico dott. Marcello Basílico
ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa da

l , tutti elettivamente domiciliati in Genova,
nella v. Merano 3/A, presso lo studio dell'avv. C. Bocchi, e rappresentate e difese dall'avv. M.
Pistilli, del Foro di Viterbo, come da procura a margine del ricorso **RICORRENTI**

contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui ha eletto domicilio, in Genova, v.le delle Brigate Partigiane 2 **CONVENUTO**

definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa e ulteriore domanda,

- a) dichiara il diritto delle parti ricorrenti alla progressione professionale, in conseguenza della stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, e per l'effetto dichiara tenuto e condanna e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'economia, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro *pro-tempore*, a corrispondere loro le differenze retributive maturate in ragione della relativa anzianità di servizio in misura maggiorata degli interessi legali dalle singole scadenze e fino al saldo;
- b) dichiara l'illegittimità dei termini apposti ai contratti stipulati dal 24.11.2001 da e dall'1.9.2003 da C e, per l'effetto, dichiara tenuto e conseguentemente condanna il Ministero dell'economia, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro *pro-tempore*, a risarcire loro il danno nella misura di quindici mensilità della retribuzione globale di fatto, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al saldo;
- c) respinge le domande per la conversione dei rapporti a tempo indeterminato;
- d) condanna il Ministero convenuto a rifondere i ricorrenti delle spese del giudizio nella misura dei 2/3, misura liquidata in complessivi € 4.800,00, oltre a IVA e cpa, con distrazione a favore dell'avv. M. Pistilli, compensando tra le parti la frazione residua.

Riserva il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta.

Genova, 25 marzo 2011

IL GIUDICE
Marcello Basílico